



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 03/11/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2015, n. 1864

Art. 10 c. 5.bis della l.r. n. 17/2007, introdotto dall'art. 3 c. 12 della l.r. n. 40/2007, successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. n. 14/2015. Linee applicative.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dr. Domenico Santorsola,, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale e dal Servizio Ecologia, confermata dai rispettivi Dirigenti di Servizio, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", all'art 10 comma 1 stabiliva che i procedimenti amministrativi relativi alle procedure di VIA, alle Emissioni in atmosfera ed all'AIA, le cui istanze fossero state presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007, sarebbero stati espletati e portati a termine dalla Regione.

Il comma 5 del citato art. 10, invece, dettava disposizioni inerenti esclusivamente al procedimento di VIA, nei termini di seguito riportati: "5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione. In relazione a tali procedimenti, il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 16, comma 7, della l.r. 11/2001 è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA".

L'art. 3 comma 12 della successiva legge regionale n. 40/2007 ha poi modificato detto comma 5 nei seguenti ulteriori termini: "5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione".

Detta novella ha altresì aggiunto il comma 5bis che testualmente recitava "5.bis. Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione".

L'art. 5 della recente legge regionale n. 14/2014, ha infine abrogato il richiamato comma 5 dell'articolo 10 della l.r. n. 17/2007 - come modificato dalla l.r. n. 40/2007 - ed ha riscritto il comma 5/bis come

segue: “5 bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima”.

Dalla lettura delle modifiche normative succedutesi (in specie a seguito della riscrittura del comma 5, nonché all’introduzione del comma 5.bis) emerge con ogni evidenza che la sola procedura sulla quale hanno inciso le citate novelle sia quella delineata dal Titolo III della parte seconda al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero quella di Valutazione di Impatto Ambientale) e non già quella che disciplina l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) delineata dal Titolo III-bis del medesimo decreto.

Detta riscrittura del comma 5 bis (con l’abrogazione del comma 5) ha però ingenerato nella sua pratica divergenti indirizzi applicativi da parte delle Amministrazioni Provinciali in relazione alla ascrivibilità della disciplina introdotta dalla modifica solo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Titolo III della parte seconda del Testo Unico Ambientale), ovvero anche a quella dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis della parte seconda del Testo Unico Ambientale): si ravvisa pertanto la necessità di fornire linee applicative volte a chiarire la disciplina cui la stessa è da intendersi riferita.

Per le finalità del presente atto è utile anche richiamare l’emendamento approvato dal Consiglio Regionale durante l’esame del D.D.L. n. 2 del 24/02/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse” (codificato al progressivo n° 393/2015), convertito in legge regionale n. 14/2015, di seguito riportato nella forma approvata ed allegata agli atti del Consiglio:

Emendamento approvato al DDL -  
progressivo 393/2015  
Proposta di modifica della L.r. n. 40/2007  
in materia di Valutazione di  
Impatto Ambientale

## R E L A Z I O N E

La norma in esame si propone di elidere qualsivoglia dubbio possa insorgere in ordine all’applicazione della normativa regionale in materia di VIA relativamente all’assetto delle competenze delineatosi a valle delle plurime modifiche normative intervenute, in specie in seguito all’operatività della delega di funzioni amministrative in materia di VIA e valutazione di incidenza varata dalla l.r. n. 17/2007 (come modificata dalla l.r. n. 40/2007).

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della citata l.r. sono sorti negli anni molteplici dubbi interpretativi sulla corretta individuazione dell’autorità competente a svolgere le relative istruttorie per le proposte progettuali (già munite del relativo provvedimento di compatibilità ambientale e/o di esonero da VIA) volte ad apportare delle modifiche latamente intese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ampliamento del progetto, proposte di ottimizzazione del progetto, implementazione di nuove attività, modifica ed integrazione progettuale, ecc.), specie laddove tali proposte progettuali si appalesano connesse a modifiche progettuali che coinvolgono anche aspetti relativi all’autorizzazione integrata ambientale (anch’essa, come noto, delegata alle Provincie ed incisa dalla recente l.r. n. 3/2014).

Tali dubbi interpretativi per un verso hanno generato del contenzioso con i proponenti i quali, di volta in volta, propendevano per una opzione interpretativa in contrasto con quella sostenuta dalla Regione Puglia e/o dalla Provincia; per altro verso hanno inciso notevolmente sui tempi occorrenti per la definizione dei relativi procedimenti, ulteriormente dilatandoli, in quanto hanno determinato un notevole flusso di note con la Provincia individuata, al fine di dipanare il dubbio concernente la competenza per il singolo procedimento attivato dal proponente. Sostanzialmente pertanto la norma si prefigge il duplice obiettivo di:

1. deflazionare il carico di contenzioso derivante dalla scarsa chiarezza della precedente formulazione

normativa

2. eliminare in radice la possibilità di equivocare (anche con le Amministrazioni provinciali a ciò delegate) la portata della norma stessa, ascrivendo in maniera inequivoca alla competenza dell'una o dell'altra autorità la definizione del relativo procedimento amministrativo

In quest'ottica si ritiene dunque opportuno procedere ad abrogare in toto il co. 12 dell'art. 3 della l.r. 40/2007 (che a sua volta aveva modificato l'art. 10 co. 5 della l.r. n. 17/2007) rimuovendo la previsione:

- della competenza residuale della Regione per le istanze di screening e di integrazione e variazione progettuale presentate dopo il 31/12/2007 (data di entrata in vigore della l.r. n. 40/2007)
- dell'istituto del silenzio assenso per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA quantificato in 180 giorni (già all'epoca di tale revisione normativa si era proceduto ad innalzare il termine originariamente previsto di 60 giorni per portarlo a 180)
- del riferimento all'applicazione della disciplina vigente al momento dell'istanza di integrazione e variazione progettuale, dal momento che tale principio è sempre applicabile in ossequio a quello del tempus regit actum.

Si è altresì ritenuto opportuno riformulare l'art. 5-bis della l.r. n. 17/2007 (come introdotto dall'art. 3 co. 12 della l.r. n. 40/2007) al fine di ricondurre alla competenza regionale solo tutte quelle proposte di modifica progettuale inerenti ad interventi ed opere che, già oggetto di giudizio di compatibilità ambientale regionale, non siano state completamente realizzate e che, per garantire la continuità procedimentale (oltretutto per assicurare continuità di giudizi tecnici già espressi) rimangono nella competenza della Regione stessa.

Tutte le ipotesi differenti sono ex lege di competenza della provincia territorialmente individuata.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti si è dunque provveduto a riformulare la norma.

ARTICOLO \_\_\_\_\_

“È abrogato l'art. 10 co. 5 della l.r. n. 17/2007 come sostituito dal co. 12 art. 3 della l.r. n. 40/2007.

L'art. 10 co 5-bis della l.r. n. 17/2007 (come sostituito dal secondo periodo l'art. 3 co. 12 della l.r. n. 40/2007), è sostituito dal presente: Le istanze di modifica progettuale inerenti ad interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest'ultima”.

È di tutta evidenza, senza ulteriori precisazioni, che il comma 5 ed il comma 5 bis sono da ritenere riferiti esclusivamente alla disciplina della Valutazione Impatto Ambientale, con esclusione di ogni riferimento a quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Inoltre, è all'uopo anche utile richiamare la nota prot. 5905 in data 04/05/2015 del Servizio Ecologia regionale, indirizzata a tutte le Province, con la quale viene trasmesso il resoconto dell'incontro del 29/04/2015, nell'ambito del quale e, per quanto qui rileva, viene chiarito che «... con riferimento ai contenuti della D.G.R. n. 648/2011 [cfr. che regola i procedimenti di aggiornamento AIA per modifica], viene specificato che l'Autorità Competente in materia di AIA è, e rimane definita dalla L.R. n. 3/2014 [cfr. D.G.R. n. 557 del 02/04/2014] e che la L.R. n. 14/2015 deve essere contemplata esclusivamente ai fini dell'individuazione dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale per l'espressione del parere sulla sostanzialità o meno della modifica proposta».

Per tutto quanto sopra riportato, si propone dunque con la presente di fornire le linee applicative del comma 5-bis dell'art. 10 della l.r. n. 17/2007, introdotto dal comma 12 dell'art. 3 della l.r. n. 40/2007, come successivamente modificato dall'art. 5 della l.r. n. 14/2015, nel senso che il richiamato “comma 5-bis è da riferire esclusivamente alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi), con esclusione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.”

## COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Alta Professionalità AIA, dei Dirigenti del Servizio Rischio Industriale e del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente condiviso e richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

- di fornire le seguenti linee applicative del comma 5-bis dell'art. 10 della L.R. 17/2007, introdotto dal comma 12 dell'art. 3 della L.r. 40/2007, successivamente modificato dall'art. 5 della L.r. n. 14/2015: «il comma 5-bis dell'art. 10 della l.r. n. 17/2007 vigente è da riferirsi esclusivamente alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (Titolo III, parte seconda Testo Unico Ambientale), con esclusione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, parte seconda Testo Unico Ambientale)»;

- di disporre che il presente atto sia notificato a cura del Servizio Rischio Industriale alla Città Metropolitana di Bari, alle Province, ad Arpa Puglia, ad eventuali Enti e/o Soggetti interessati;

- di disporre - a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale - la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---